

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 novembre 2004

relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un protocollo aggiuntivo dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea

(2005/106/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 310 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima e seconda frase,

visto l'atto di adesione del 2003, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il 22 dicembre 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, a negoziare con il Cile un protocollo aggiuntivo dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, per tener conto dell'adesione dei nuovi Stati membri all'Unione europea.
- (2) Detti negoziati sono stati conclusi e il protocollo aggiuntivo è stato siglato il 30 aprile 2004.
- (3) Fatta salva la sua eventuale conclusione in data successiva, il protocollo aggiuntivo dovrebbe essere firmato a nome della Comunità e dei suoi Stati membri e dovrebbe essere approvata l'applicazione provvisoria di talune disposizioni dello stesso,

DECIDE:

Articolo unico

1. Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(persona) abilitata(abilitate) a firmare, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, il protocollo aggiuntivo dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea.

Il testo del protocollo aggiuntivo è accluso alla presente decisione.

2. Si applicano provvisoriamente gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 11 e 12 del protocollo aggiuntivo in attesa dell'entrata in vigore dello stesso.

Fatto a Bruxelles, addì 22 novembre 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

B. R. BOT
